



Unione Europea * Ministero Istruzione Università Ricerca * Regione Sicilia * Distretto Scolastico n. 1

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Statale "Don Michele Arena"

Via V. Nenni, 2 - ☎ 0925/22510 - Fax 0925/24247 == Via Giotto, 20 - ☎ 0925/85365 - Fax 0925/85366
Corso A. Miraglia, 13 - ☎ 0925/22239 - Fax 0925/23410 == Via Eta, 12 (92016 Menfi) - ☎ / Fax 0925/74214
E-Mail: agis01600n@istruzione.it – agis01600n@pec.istruzione.it - URL: www.iissarena.edu.it - C.F. 92002960844
92019 SCIACCA (AG)

Prot. n. _____

Sciacca _____

I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA"-SCIACCA
Prot. 0000102 del 05/01/2021
(Uscita)

Circolare n. 151

**Ai Docenti
Ai coordinatori di classe
Agli studenti
AI DSGA
ATTI-SITO**

Oggetto: Certificazione esiti attività di recupero individualizzato degli apprendimenti – PAI.

Al fine di garantire il pieno recupero degli apprendimenti agli studenti che sono stati ammessi alla classe successiva con valutazioni inferiori a sei decimi, in una o più discipline, i CDC hanno elaborato in sede di scrutini finali a.s.2019/20, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva nonché le specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, confluiti nei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI).

Dal 02/09/2020 è stato avviato il piano di recupero degli apprendimenti in DDI (didattica a distanza integrata) della durata non inferiore a 15 ore con frequenza obbligatoria, deliberato dal Collegio Docenti, con svolgimento delle attività in modalità "blended" - in presenza e a distanza – utilizzando anche la piattaforma digitale G-Suite for Education nel dominio @iissarena.edu.it.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, inoltre, le attività didattiche di cui all'articolo 6 O.M. n.11/2020 sono state realizzate in due fasi avvalendosi dell'organico dell'autonomia e adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa che – fra l'altro – ha fatto convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Valutazione degli apprendimenti

La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa. Anche con riferimento alle attività di recupero in modalità DDI la valutazione deve essere costante, deve garantire trasparenza e tempestività e assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo.

Con la nota prot. 8464 del 28 maggio 2020, il Ministero ha chiarito che del raggiungimento o del mancato raggiungimento dei relativi obiettivi di apprendimento si tiene conto nella valutazione finale dell'a.s. 2020/2021 secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. A tal fine si ricorda che in attuazione delle OOMM n.10/2020 e n.11/2020, il Collegio dei Docenti nella seduta del 30 maggio 2020 ha deliberato l'integrazione del Regolamento di valutazione alunni, inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, con i criteri di verifica e valutazione delle attività didattica a distanza e relative griglie e rubriche di

valutazione, cui occorre fare riferimento nel processo di valutazione a seguito del quale si certificherà il superamento o il mancato superamento delle carenze formative degli alunni con PAI.

Consuntivo delle attività di recupero PAI

Tanto premesso, i docenti che hanno svolto le attività PAI in seconda fase e pertanto concluso le attività di recupero, sono tenuti per ciascun corso/alunno a:

1. Compilare la relazione finale delle attività da inserire nel registro unico dei corsi PAI ;
2. Scannerizzare il registro delle attività con annessa relazione finale e inserirlo nella cartella dedicata in documenti condivisi del RE Argo software e in piattaforma digitale G-Suite for Education/classroom;
3. Depositare copia cartacea del suddetto registro presso gli uffici di vicepresidenza entro e non oltre le ore 12.00 del 25/01/2020.

Certificazione superamento recuperi PAI

Gli esiti delle attività di recupero (allegato A) sono formalizzati dai docenti impegnati nella ultima fase dei recuperi e inseriti nella cartella "RECUPERI PAI CLASSE_SEZ_INDIRIZZO" all'interno della classroom associata al Consiglio di classe interessato, almeno una settimana prima della data prevista nel piano annuale delle attività per lo svolgimento degli scrutini.

In sede di scrutinio intermedio, a chiusura primo quadrimestre, i Consigli di classe certificheranno il superamento/non superamento delle insufficienze per ciascuno studente tenendo conto delle evidenze e di tutti gli elementi valutativi acquisiti a conclusione delle attività di recupero attuate nel periodo didattico, sulla base della proposta di voto formulata dal docente del Consiglio titolare della disciplina.

Una copia della certificazione finale sarà allegata al verbale dello scrutinio e un'altra sarà depositata in segreteria didattica al fine di allegare la documentazione nel fascicolo personale dell'alunno. Il segretario del CdC elaborerà un report delle attività di recupero PAI effettuate e degli esiti in termini di superamento/mancato superamento da consegnare entro il 22 febbraio 2021 alla referente recuperi PAI prof.ssa Carmen Sferlazza.

Integrazione del credito

Si ricorda altresì che nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è stato attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi.

Il Dirigente Scolastico
Calogero De Gregorio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, co.2, DL.vo 39/1993